



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice presso il Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Federica Izzo, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella udienza di discussione del 12.10.2020 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 956/2018 RG

TRA

NOTARO ROSA, rappresentata e difesa come in atti dall' avv. Maurizio D'Ago, presso il cui studio è elett.te dom.ta

Ricorrente

E

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso come in atti

Resistente

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 24.10.2018, parte ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale e condannarsi l'INPS al pagamento dei ratei maturati, maggiorati di interessi e svalutazione monetaria.

Esponeva che l'INPS non aveva accolto la sua domanda del 6.7.2016, assumendone la carenza di documentazione; che aveva proposto ricorso amministrativo in data 16.9.2016, contestando la legittimità del provvedimento e allegando certificazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'assenza di redditi per l'anno 2015, anche da fabbricati, atteso che in data 22.7.2015 la ricorrente ed il coniuge avevano provveduto a donare l'immobile di proprietà del sig. Ciano ai loro quattro figli.



L'INPS si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda, e concludendo per il rigetto della stessa.

All'odierna udienza la causa, trattata secondo lo schema di cui alla lett. h co. 7 art.83 l. 1872020 e successive modifiche, attesa l'emergenza Covid-19 in atto, è decisa con la presente sentenza, lette le note depositate dalle parti.

Tanto premesso in fatto, la domanda deve essere rigettata per quanto di seguito si espone.

Giova ricordare in termini generali che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale che, svincolata dall'esistenza di una provvista contributiva, assolve alla funzione di sostegno e aiuto di coloro che si trovino in uno stato di bisogno non rimediabile in quanto sprovvisti dei mezzi necessari per vivere dignitosamente.

Risponde, come è evidente dalla lettura del dettato normativo, a logiche di tipo solidaristico e di "protezione" dell'individuo considerato nella sua dimensione sociale che affondano le proprie radici direttamente nel Dettato Costituzionale (Artt. 2 e 38 della Carta Costituzionale).

L'erogazione di siffatta prestazione, pertanto, proprio per la sua natura solidaristica impone, nella prospettiva legislativa, la sussistenza di specifici e rigorosi requisiti, delineati dal comma 6 dell'art.3 della l. 335/1995 che stabilisce: *"Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 , denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi*



dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

E' evidente, quindi, che oltre al requisito anagrafico è, in particolare, richiesta la sussistenza di uno stato di bisogno economico che consenta al singolo di rivolgersi alla collettività, in forza del principio richiamato di solidarietà sociale.

La formula utilizzata dal Legislatore esclude che possano giovare della prestazione coloro che posseggano entrate patrimoniali o comunque abbiano la concreta possibilità di procurarsele (con eccezione di quelle espressamente escluse dal Legislatore).

In tal senso, infatti, va intesa la formula utilizzata dall'art. 3: *“alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura”.*

Proprio la determinazione della portata del cd. stato di bisogno economico costituisce l'elemento discrezionale maggiormente significativo tra la pensione e l'assegno sociale.

Va, infatti, osservato che, a differenza della pensione sociale, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica, contrariamente a quanto accadeva per la pensione sociale in cui si teneva conto del solo reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica (v. Cass. 5326/1999).

Tale considerazione porta ad evidenziare la volontà legislativa dell'individuazione di una rigorosa verifica delle condizioni reddituali e del relativo stato di bisogno per giovare della prestazione) e, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale, va considerata la complessiva situazione patrimoniale del richiedente e del suo coniuge, dovendosi attribuire rilievo anche alla situazione patrimoniale immediatamente precedente la richiesta di erogazione della prestazione, oltre alla sua dismissione volontaria, ai fini della concedibilità del beneficio richiesto.

Ebbene, nel caso in esame la ricorrente (o, meglio, il coniuge) aveva eseguito la donazione di fabbricato e terreni nel luglio del 2015 in favore dei figli, ossia pochi mesi prima di proporre la domanda amministrativa, con ciò ponendosi, dunque, volontariamente in uno stato di bisogno.

Il dedotto stato di bisogno pare, dunque, preconstituito, in quanto derivante da una condotta volontaria della parte, e, quindi, sarebbe contrario ai principi della solidarietà sociale l'accoglimento di una domanda volta a porre a carico della collettività un costo che è stato volutamente procurato.

Conseguentemente, la domanda va rigettata per carenza del requisito reddituale; le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.



P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.

Aversa, 12.10.2020

Il giudice
dott.ssa Federica Izzo

